

N. 664/13 Reg. Gen.

N. 664 /15 Reg. Sent.

N. 5409/10 R.G.N.R.

Data deposito 18.5.2015

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilita' _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 7/5/2015 con l'intervento del P.M. in persona del VPO dr. Vezio Vicina, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Maria Teresa Bizzozero, di fiducia, per la P.C. ~~_____~~, dell'Avv. Alessandro Brustia, del Foro di Novara, anche in sostituzione dell'Avv. Alessandro També, del Foro di Novara, di fiducia, per gli imputati, e con l'assistenza del cancelliere Rosaria Pupelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

1) ~~_____~~, nato a Novara il 3.8.1973, res. in ~~_____~~, via ~~_____~~ n. 14, - libero -;

PRESENTE

2) ~~_____~~, nata a Brindisi il 20.3.1953, res. in ~~_____~~, via ~~_____~~ n. 14; - libera -;

PRESENTE

IMPUTATI

ENTRAMBI

a) art. 110- 612 *bis* - 2° comma e 594 c.p. art. 99-2° comma c.p.

perché, in concorso tra loro, con condotte reiterate consistenti in minacce ingiurie e molestie anche a mezzo del telefono e in luogo pubblico, cagionavano in ~~CAUSAZIONE~~ ~~CAUSAZIONE~~ un perdurante grave stato di ansia e paura, ed in particolare, a seguito di intervenuta separazione che stabiliva tra l'altro l'affidamento congiunto dei due figli minori di anni 10 e 6, con attribuzione alla donna della casa coniugale ove i figli continuavano a risiedere, saputo di una nuova relazione intrattenuta dalla persona offesa dal reato con tale ~~CAUSAZIONE~~, a partire dal Giugno 2010, non tollerando in particolare che i suoi figli fossero indotti a frequentare questa persona, iniziava a pedinare la donna, ad insultarla a tentare di indurla ad omettere tali condotte tempestandola di SMS contenenti insulti, minacce e promesse di ritorsioni ove non avesse adottato un diverso comportamento, SMS tutti comunque molesti a caratterizzati da toni intimidatori, anche se formalmente volti ad organizzare la gestione dei reciproci rapporti con i figli, SMS dei quali 115, inviati tra il 15/7/2010 e il 1/8/2010, debitamente trascritti dalla Squadra Mobile di Novara con nota del 13/10/2011, arrivando in un'occasione, in data 14/8/2010, nel piazzale antistante l'esercizio commerciale denominato "BLUES", sito in viale delle Carrozze, nel corso di una lite dovuta ai motivi descritti, a colpirla con lo sportello della sua autovettura a seguito di una manovra repentina e volontaria, in tal modo cagionandole la frattura del capitello del gomito con prognosi pari a giorni 15, nel contempo insultandola con frasi del tipo: *zoccola puttana, ti porto via i bambini*, tipo di frasi ripetute in modo costante in pressoché tutte le occasioni di incontro oltre che con i citati SMS e nei colloqui telefonici. Provvedendo in particolare la madre del ~~CAUSAZIONE~~, ~~CAUSAZIONE~~ a spalleggiare costantemente il figlio, ad insultare anch'ella la ~~CAUSAZIONE~~ in diverse occasioni in concorso con lui e talvolta anche individualmente, con taluni SMS, tra i quali uno del 16/9/2010 ore 20.31 dal contenuto ingiurioso e minaccioso (anche questo trascritto);

con le aggravanti di avere agito nei confronti della ex moglie del ~~CAUSAZIONE~~, con l'attenuante per la ~~CAUSAZIONE~~ della minima partecipazione ai fatti, ai sensi dell' art. 114 - 1° comma c.p

con la recidiva infraquinquennale per il solo ~~CAUSAZIONE~~

In Novara a partire dal Giugno 2010 fino almeno al Novembre 2010

Il solo ~~CAUSAZIONE~~

b) art. 582-585 in relazione al 61 nn1-2 c.p. art. 99-2° comma c.p.

perché con la condotta già descritta nel capo a), nel piazzale antistante l'esercizio commerciale denominato "BLUES", sito in viale delle Carrozze, cagionava a ~~CAUSAZIONE~~ la frattura del capitello del gomito con prognosi pari a giorni 15 con le aggravanti di aver agito per futili motivi consistenti nelle ragioni di tensione descritte nel capo a) e per realizzare il reato di cui al capo a)

con la recidiva infraquinquennale

In Novara in data 14/8/2010

c) art. 570 comma 2 n2) c.p. art. 99-2° comma c.p.

perché, non versando quanto dovuto in forza di provvedimento di separazione consensuale omologata in data 24.2.2009 dal Tribunale di Novara, pari ad Euro 500,00 mensili, per il mantenimento dei figli, faceva mancare loro i mezzi di sussistenza necessari al vivere quotidiano e a bisogni primari quali, a titolo di esempio, lo studio;

con la recidiva infraquinquennale

In Novara a partire dal Maggio 2010 fino almeno al Settembre 2011

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

per i reati sub A) e B), NDP per remissione della querela; per il reato sub C), condanna di ~~Al. [redacted]~~ alla pena di mesi 5 di reclusione e €. 300 di multa, con subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di quanto dovuto alla P.C.”.

L'Avv. M.T. Bizzozero per la parte civile: “Voglia il Tribunale Ill.mo: 1- Ritenere ~~Al. [redacted]~~ nato a Novara il ~~23.09.78~~ responsabile del reato di cui all'art. 570 co. 2 c.p., e per l'effetto, condannarlo alla pena prevista dalla legge; 2- condannarsi l'imputato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali conseguiti alla violazione dell'art. 570 co. 2 c.p., per l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento dei due figli minori, a far tempo dal mese di maggio 2010, fino al mese di novembre 2010 per complessivi €. 4.298,00 così determinati: €. 3.298,00 di cui all'atto di precetto del 23.9.2010 (mesi da maggio a settembre 2010), oltre €. 1.000,00 relativi ai mesi di ottobre e novembre 2010 e così per la somma indicata, giusto ricorso di separazione consensuale del 26.1.09 e pedissequo decreto di omologa del Tribunale di Novara del 24.2.09 in atti; 3- condannarsi, altresì, l'imputato al risarcimento del danno morale in favore della parte civile costituita nella misura di €. 1.430,00 e così per la complessiva somma di €. 5.728,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; 4- condannare, infine, l'imputato al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza di parte civile, come da nota che si allega e di cui si chiede la liquidazione”.

L'Avv. A. Brustia per gli imputati: per i capi sub A) e B), NDP per remissione della querela; per il capo sub C), assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero l'imputato non lo ha commesso; in subordine, condanna al minimo della pena con i benefici di legge.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

Ne discende che, previa derubricazione del reato sub B) nell'ipotesi colposa, e conseguente esclusione della aggravanti contestate (incompatibili con l'evento non intenzionale), si impone anche per tale imputazione la sentenza di proscioglimento in ragione dell'intervenuta remissione della querela.

In ordine all'imputazione sub C) a carico di ~~XXXXXXXXXX~~ occorre premettere che costituisce *jus receptum* che in linea generale, ai fini della configurabilità del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai sensi dell'art. 570 c.p., vanno nettamente distinte le nozioni civilistiche di "mantenimento" e di "alimenti" rispetto a quella dei "mezzi di sussistenza" rilevante ai fini della configurabilità del reato.

La condotta penalmente rilevante consiste nel far mancare ai soggetti indicati - e cioè anzi tutto discendenti in età minore - i mezzi di sussistenza che vanno individuati in ciò che è strettamente indispensabile alla vita e di pur contenuto soddisfacimento di complementari esigenze quotidiane, come il vitto, l'abitazione, i canoni per le ordinarie utenze, i medicinali, il vestiario, le spese per l'istruzione dei figli, i mezzi di trasporto e di comunicazione.

Tale nozione non si deve confondere con quello civilistico di "alimenti" poiché in quest'ultimi rientra anche ciò che è soltanto utile o che è conforme alla condizione dell'alimentando, oltre che proporzionale alle sostanze dell'obbligato.

Ne discende che non c'è alcuna correlazione tra i mezzi di sussistenza e l'assegno di mantenimento fissato dal giudice civile in sede di separazione: la mancata o minore corresponsione dell'assegno stabilito dal giudice civile non è di per sé sufficiente a dimostrare la responsabilità penale se non è accompagnata dalla prova che, in ragione dell'omissione, siano venuti meno i mezzi di sussistenza dell'avente diritto, tanto che lo stesso provvedimento del giudice civile non fa stato nel giudizio penale né in ordine alle condizioni dell'obbligato, né per ciò che riguarda lo stato di bisogno dell'avente diritto.

Il pagamento di una somma inferiore a quella imposta o stabilita a titolo di assegno non basta ad integrare di per sé gli estremi del delitto in questione, poiché solo ove non venga corrisposta alcuna somma, o vengano versate somme irrisorie, l'obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti, e quindi commette violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Peraltro, posto che non è giustificata l'arbitraria autoriduzione dell'assegno di mantenimento, dovendo la parte in ogni caso rivolgersi al giudice civile per ottenere l'eventuale revisione dell'importo, solo nel caso in cui ci si trovi dinanzi ad un limitato ritardo, ad un parziale adempimento ovvero ad una omissione dei pagamenti che trovino precise giustificazioni nelle peculiari condizioni dell'obbligato ed appaiano collocabili entro un breve o ristretto lasso

temporale, può essere esclusa la responsabilità di quest'ultimo sempreché risulti accertata la piena regolarità nei soddisfacimento dei relativi obblighi in un più ampio periodo preso in considerazione (cfr., Cass. pen., 9.4.2014 n. 15898).

Sicché, per la configurabilità del reato deve positivamente dimostrarsi la sussistenza, in concreto, del duplice requisito dello stato di bisogno dell'avente diritto e della capacità economica dell'obligato di fornire al primo i mezzi indispensabili per vivere.

Dunque, il reato contestato non riveste carattere sanzionatorio dell'obbligo stabilito in sede civile, dovendo il giudice penale valutare, indipendentemente da quanto stabilito in sede civile, se il soggetto obbligato, in ragione delle proprie reali capacità, abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza, indispensabili per soddisfare le esigenze minime di vita, all'avente diritto, gravato dall'effettivo stato di bisogno.

Orbene, nel caso di specie, risulta documentalmente provato che, a seguito di ricorso per separazione consensuale, con decreto di omologa del 24.2.2009 il Tribunale di Novara stabiliva l'obbligo dell'imputato di versare alla moglie ~~XXXXXXXXXX~~ la somma mensile di €. 500,00 (oltre alla quota del 50% delle spese documentate) per il mantenimento dei due figli minori ~~XXXXXX~~ (nata il ~~XXXXXX~~) e ~~XXXXXX~~ (nato il ~~XXXXXX~~) presso di lei stabilmente collocati.

A seguito di ricorso ex art. 710 c.p.c. presentato da ~~XXXXXXXXXX~~ il 5.11.2010, il Tribunale di Novara, modificando le condizioni di separazione, stabiliva la collocazione residenziale di ~~XXXXXX~~ presso il padre, revocando retroattivamente – con decorrenza dalla domanda giudiziale – l'obbligo di quest'ultimo di versare alla moglie il contributo di mantenimento.

A fronte di tali disposizioni civilistiche deve rilevarsi che dall'istruttoria dibattimentale è emerso che pacificamente fino al mese di maggio/giugno 2010 l'imputato aveva sempre sostanzialmente provveduto a versare il necessario per soddisfare le necessità di vita dei figli, tanto che avendo ripreso la convivenza con la moglie alla fine del 2009, partecipava e contribuiva direttamente alla gestione economica dell'intero nucleo familiare.

A seguito della nuova e definitiva separazione nel giugno 2010, l'imputato non versava più il contributo economico alla moglie tanto che costei, versando in condizioni di difficoltà finanziaria, doveva ricorrere all'aiuto di terzi, quali la cugina, il nuovo compagno o la di lui madre.

Tuttavia, per come ammesso dalla stessa P.C. – oltre che dichiarato dalla madre coimputata in sede di esame –, le condizioni economiche del marito non erano affatto buone.

Svolgendo l'attività in proprio di muratore, ~~XXXXXX~~ in tale periodo effettuava solo saltuari lavoretti che gli procuravano modesti guadagni, tanto che anche lui era costretto a ricorrere all'aiuto dei genitori presso cui alloggiava.

Per quanto poteva avere a disposizione egli non mancava di prestare regali o dazioni in denaro ai figli, seppure modesti, mai venendo in discussione il forte affetto che lui nutriva per costoro.

E' circostanza pacificamente provata che l'imputato si mostrava sempre premuroso, attento e presente verso i figli, tanto che anche in quel periodo spesso costoro andavano a stare con lui presso l'abitazione dei suoi genitori a ~~Candelo~~.

A loro volta i nonni paterni contribuivano fattivamente al sostentamento dei nipoti facendosi carico delle spese di alloggio, vitto, vestiario e spese scolastiche.

L'inserimento residenziale di ~~la~~ presso l'abitazione del padre e dei nonni costituiva una situazione di fatto presente già prima del provvedimento di modifica stabilito dall'A.G..

Infatti, oltre a quanto emerso sul punto dalle deposizioni rese in dibattimento, deve rilevarsi che nella parte motiva di detto provvedimento ex art. 710 c.p.c. emerge come la bambina, in sede di audizione avanti al giudice civile, avesse manifestato chiaramente il desiderio di "continuare a vivere con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni".

Dacché, può ritenersi credibile che da tempo erano quest'ultimi incaricati di provvedere ai suoi bisogni in modo adeguato e soddisfacente, tanto che la minore si trovava a suo perfetto agio presso di loro, non patendo alcunché ma anzi auspicando la prosecuzione di tale situazione.

Pertanto, circoscritto e ridimensionato il periodo in cui la P.C. sarebbe rimasta da sola a provvedere al mantenimento della prole, non vale evocare l'accertato reddito di €. 10 mila nell'anno 2010 per svalutare le prestazioni - quantunque modeste o indirette -- erogate dall'imputato nei mesi successivi al suo definitivo abbandono della casa coniugale.

Infatti, premesso che la somma annua di €. 10 mila costituisce un introito comunque modesto in relazione alle pur primarie esigenze di una persona, va osservato che, in assenza di altri dati specifici sulla dinamica di tale reddito, nulla esclude (vieppiù in ragione della natura autonoma del lavoro svolto dall'imputato) che buona parte di esso possa essere maturato nella prima parte dell'anno, allorché l'imputato conviveva con la famiglia provvedendo alle loro esigenze di vita e mantenimento.

Sicché, proprio per la mancanza di nuove offerte di lavoro (per come sostenuto dalla madre e in qualche modo riconosciuto dalla P.C.) l'imputato non riusciva più a corrispondere per i figli quanto fatto in precedenza.

Del resto, ove si abbia riguardo ai ben più modesti introiti dei genitori (meno di €. 4.000,00, per come risulta dallo stesso decreto del Tribunale di Novara del 3.5.2012), sul piano logico deve ritenersi che le prestazioni erogate dai nonni paterni in quel periodo (secondo semestre 2010) potevano costituire una sorta di "partita di giro" di quanto l'imputato contribuiva alla loro disponibilità patrimoniale, siccome con loro convivente.

Dunque, sia pure indirettamente, l'imputato comunque assolveva con sufficiente costanza a prestazione economiche in favore dei figli, facendosi carico di significative spese volte a garantire le loro necessità di vita, assistendoli presso il suo domicilio e fornendogli quanto erano con lui tutta la cura e assistenza necessaria.

Per come convenuto anche dalla P.C., le ridotte o variabili erogazioni economiche dipendevano dalla serie e concrete difficoltà finanziarie del prevenuto il quale, privo di stabile occupazione, riusciva a conseguire solo modesti guadagni.

Sicché, solo a causa della sua incapacità patrimoniale per un ristretto periodo l'imputato non riusciva a fornire significative prestazione economiche a cui però spesso rimediava, per quanto poteva, con erogazioni dirette ovvero in natura allorché - spesso - ospitava a casa di minori, a concreta dimostrazione della sua buona fede.

Pertanto, ritiene il giudice che l'autoriduzione del contributo economico prestato dall'imputato trova fondamento nella sua verosimile scarsa capacità finanziaria, con conseguente mancanza di disponibilità di risorse economiche sufficienti da parte dell'obbligato, senza che possa dirsi, tuttavia, dimostrato che tale riduzione abbia effettivamente inciso sullo stato di bisogno dei figli dovuto alla loro minore età.

Dunque, essendo insufficiente la prova della mancata prestazione ai minori dei mezzi di sussistenza, ~~il fatto~~ va mandato assolto dal reato contestato con la conforme formula terminativa dell'insussistenza del fatto.

Il proscioglimento dell'imputato preclude ogni decisione sulle proposte questioni civili.

In ordine ai reati sub A) e B) della rubrica, nulla avendo convenuto in merito le parti, le spese processuali sono poste a carico degli imputati conformemente a quanto dispositivamente previsto dalla legge.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza con conseguente deposito della stessa nel termine dispositivo di giorni 15.

P. Q. M.

Visti gli artt. 521 co. 1°, 531 e 340 c.p.p., 152 c.p.;

ravvisata sub B) l'ipotesi di lesione personale colposa ed escluse le aggravanti contestate, dichiara non doversi procedere nei confronti di ~~Agostino Manno~~ e ~~Maria Teresa Manno~~ in ordine ai reati loro ascritti sub A) e B) perché estinti per remissione della querela.

Pone il pagamento delle spese processuali a carico dei predetti imputati.


Visto l'art. 530 co. 2° c.p.p.;

assolve ~~Luca...~~ dal reato ascrittogli al capo C) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Novara, li 7.5.2015

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone



TRIBUNALE DI NOVARA
18 MAG. 2015
DEPOSITATO
IN CANCELLERIA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. SSA [unreadable]

